



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **44** del **16-09-2019**
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: **Controversia con gli Assegnatari delle aree ricomprese negli ambiti di P.I.P. denominati Soligo e Col San Martino. Approvazione dello schema di transazione.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese di **settembre** alle ore 19:00 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

PERENCIN MATTIA	Presente
ANDREOLA MICHELE	Presente
SPADETTO SILVIA	Presente
MEROTTO MANUELA	Presente
GUIZZO STEFANO	Presente
TOGNON MASSIMO	Presente
BIANCO MARIA TERESA	Presente
CIETTO ERICA	Presente
ZANETTE MIRCA	Assente
DE ROSSO NATALINA	Presente
NARDI GIUSEPPE	Presente
BRESSAN STEFANO	Presente
NADAI ELISA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa BASSANI MANUELA.

Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri:

NADAI ELISA
MEROTTO MANUELA
CIETTO ERICA

Oggetto: **Controversia con gli Assegnatari delle aree ricomprese negli ambiti di P.I.P. denominati Soligo e Col San Martino. Approvazione dello schema di transazione.**

Il Sindaco passa la parola all'Avvocato Antonio d'Alesio che illustra l'argomento.
Tutti gli interventi sono contenuti nell'allegato n.01 della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione del 2019 - 2021 e i relativi allegati ed è stata presentata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – parte finanziaria, con attribuzione definitiva delle risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 10.08.2019 ad oggetto "Assistenza alle trattative con Espropriati ed Assegnatari di Aree P.I.P. Soligo e Col San Martino. Redazione atti di perfezionamento intese. Affidamento incarico legale Avvocato d'Alesio Antonio";

PRESO ATTO delle trattative con gli Assegnatari delle aree ricomprese negli ambiti di P.I.P. denominati Soligo e Col San Martino, più avanti anche solo "Assegnatari", volte a convenire una definizione transattiva dei contenziosi promossi dall'Amministrazione per il recupero delle somme dovute dagli Assegnatari *ex contractu*, cioè a dire in base agli atti di assegnazione, ed *ex lege*, cioè a dire in base a quanto stabilito dagli artt. 27, 35 e 36 della L. 865/71, nonché dei contenziosi promossi dagli Assegnatari per bloccare le iniziative di recupero intraprese dall'Amministrazione, transazione questa che consenta all'Ente Comune di reperire la provvista necessaria a far fronte agli obblighi nei confronti degli Espropriati;

CONSIDERATO:

- a) che con atto di "Cessione convenzionata di aree per insediamenti produttivi", il Comune di Farra di Soligo trasferiva alle ditte assegnatarie i terreni ricompresi negli ambiti di P.I.P. denominati Soligo e Col San Martino;
- b) che i suddetti terreni erano pervenuti al Comune di Farra di Soligo in forza di decreti di esproprio emanati dalla Provincia di Treviso e finalizzati all'attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi di Soligo, approvato con le deliberazioni consiliari n. 47/1996, n. 28/1998 e n. 41/1999 (solo per P.I.P. SOLIGO) e del Piano per gli Insediamenti Produttivi di Col San Martino, approvato con la deliberazione consiliare n. 31/1998 e le deliberazioni giuntali n. 14/2001 e n. 35/2001 (solo per P.I.P. COL SAN MARTINO);
- c) che la Commissione Provinciale di Treviso, allora competente, aveva determinato l'indennità definitiva di espropriazione dei predetti terreni sulla base di un valore venale unitario pari a £ 44.000 al mq (solo per P.I.P. SOLIGO) e sulla base di un valore venale rivisto pari a £ 60.000 al mq (solo per P.I.P. COL SAN MARTINO);
- d) che alcuni soggetti espropriati promuovevano avanti la Corte d'Appello di Venezia il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 19 della L. n. 865/1971;
- e) che, al riguardo, negli atti di cessione di cui al punto a) che precede il Comune di Farra di Soligo e le ditte assegnatarie avevano convenuto quanto segue:
 - che il Comune di Farra di Soligo faceva presente che alcuni Espropriati avevano promosso azioni giudiziarie in prima istanza avanti al TAR Veneto e avanti al Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Montebelluna - in appello avanti il Consiglio di Stato ed avanti la Corte d'Appello di Venezia, impugnando gli atti relativi alle procedure nonché alla determinazione del valore dei terreni e conseguentemente la parte assegnataria-acquirente, nel prendere atto di quanto sopra, dichiarava di tenere indenne il Comune di Farra di Soligo da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventuale accoglimento delle domande come proposte dagli espropriati,
 - che la medesima parte assegnataria-acquirente si impegnavo inoltre irrevocabilmente, per sé, successori ed aventi causa, a versare all'Amministrazione comunale, pro quota, sulla base dell'intera superficie acquistata anche se non interessata in tutto o in parte dai decreti di esproprio - gli importi relativi ad eventuali riconoscimenti di risarcimenti danni, aumento valori dei terreni espropriati, indennità, spese e quant'altro";

- che la parte acquirente rimaneva obbligata, in solido con le altre ditte assegnatarie di aree rientranti nel Piano degli Insediamenti Produttivi, per il pagamento di ogni spesa relativa alla progettazione ed attuazione del P.I.P., ivi comprese quelle tecniche e le spese per assistenza legale già richieste dal Comune nel corso della pratica e che in seguito il Comune riterrà opportuno acquisire, nonché gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare da future sentenze e/o provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria favorevoli ai precedenti proprietari dei lotti espropriati;

f) che, in seguito, a garanzia degli impegni assunti – di cui al punto e) che precede – le ditte assegnatarie avevano rilasciato apposite garanzie fidejussorie;

g) che la Corte d'Appello di Venezia con le sentenze n. 498/2014 (causa n. 1873/2010 R.G.) e n. 2023/2014 (causa n. 1781/1999 R.G.) quantificava l'indennità di espropriazione sulla base di un valore venale unitario pari, rispettivamente, a £ 102.626 e £ 109.173 al mq (solo per P.I.P. SOLIGO), con la sentenza n. 2189/2013 (causa n. 2450/1999 R.G.) quantificava l'indennità di espropriazione sulla base di un valore venale unitario pari a £ 102.346 al mq (solo per P.I.P. COL SAN MARTINO), specificando gli importi da riconoscere a ciascun espropriato e ordinando al Comune di Farra di Soligo il deposito delle relative somme presso la Cassa Depositi e Prestiti;

h) che a seguito del deposito delle predette sentenze della Corte d'Appello il Comune di Farra di Soligo scriveva alle ditte assegnatarie dei lotti P.I.P., preannunciando l'intenzione di richiedere alle stesse, in virtù delle pattuizioni contenute negli atti di assegnazione dei terreni e degli artt. 27, 35 e 36 L. 865/71, la corresponsione delle maggiori somme da riconoscere agli Espropriati a titolo di indennità di espropriazione;

i) che le sentenze della Corte d'Appello di Venezia di cui al punto g) che precede venivano impugnate dal Comune di Farra di Soligo dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale tuttavia dichiarava inammissibili i ricorsi con le sentenze n. 41 e n. 970 del 2017 (solo per P.I.P. SOLIGO), che la sentenza della Corte d'Appello di Venezia di cui al punto g) che precede veniva impugnata dal Comune di Farra di Soligo dinanzi alla Corte di Cassazione che accoglieva parzialmente con la sentenza n. 278 del 2017 (solo per P.I.P. COL SAN MARTINO);

RICHIAMATI i punti sulla base dei quali è stato perfezionato lo schema di accordo a saldo e stralcio con gli Assegnatari, il cui testo è stato concordato tra l'avvocato del Comune e gli avvocati degli Assegnatari medesimi e trasmesso al Comune come da testo allegato (Allegato "A");

- riconoscimento da parte degli Assegnatari all'Ente Comune, in ragione delle aree assegnate ricomprese nell'ambito P.I.P. Soligo, della somma di € 22,02 il mq. ed in ragione delle aree assegnate ricomprese nell'ambito di P.I.P. Col San Martino della somma di €. 26,47 il mq.;
- il pagamento degli importi complessivamente dovuti dagli Assegnatari dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze:
 - il 40% entro e non oltre il 23 settembre 2019;
 - il 20% entro e non oltre il 10 dicembre 2019;
 - il 20% entro e non oltre il 23 aprile 2020;
 - il 20% entro e non oltre il 23 giugno 2020;
- la mancata puntuale osservanza delle scadenze da parte degli Assegnatari comporterà la decadenza dal beneficio del termine loro concesso e la facoltà per l'Ente Comune di agire per il recupero di tutte le somme dovute giusta previsione degli atti di assegnazione ed *ex lege* (artt. 27, 35 e 36 L. 865/71);
- eseguita integralmente l'intesa transattiva, verranno abbandonati a spese compensate tutti i giudizi pendenti che contrappongono l'Ente Comune agli Assegnatari;

CONSIDERATO che sulla base dei valori sopra riportati l'accordo prevede il riconoscimento da parte degli Assegnatari di un importo complessivo, comprensivo di quanto già versato in sede di esproprio, di € 7.094.383,21 (rispetto a quanto dovuto agli Espropriati pari ad € 9.818.784,50) ed il versamento alle scadenze sopra riportate dell'importo residuo di € 4.941.775,33;

PRESO ATTO del parere sulla legittimità e convenienza dell'accordo transattivo in oggetto sottoscritto dagli avvocati Antonio d'Alesio e Giuseppe Franco Ferrari e a cui è allegata la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla sostenibilità dell'operazione, sia da un punto di vista delle risorse di bilancio che dei flussi di cassa (Allegato "B");

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato schema di accordo transattivo dal momento che la sua sottoscrizione consentirà, in sintesi, di evitare il commissariamento e la definitiva chiusura della posizione debitoria dell'Ente, situazione che ha vincolato pesantemente l'attività amministrativa con il pignoramento del conto di Tesoreria e conseguenti gravi danni per le aziende fornitrici relativamente alle spese escluse dai servizi considerati impignorabili (tra cui anche le spese sociali), il contenimento delle spese correnti con taglio dei contributi agli enti e alle associazioni, le pesanti limitazioni nelle possibilità di investimento con Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16-09-2019

rinuncia da parte di ditte appaltatrici già affidatarie di appalti; consentendo altresì la cessazione di tutti i contenziosi in atto, contenziosi che durano ormai da vent'anni, evitando, infine, di intraprendere azioni legali nei confronti degli Assegnatari per il recupero del credito vantato dall'Ente per le posizioni che hanno aderito all'accordo (91%), con chiusura definitiva della controversia dagli stessi promossa ed ancora pendente davanti al TAR;

VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento espresso dal Revisore Contabile (Allegato "C");

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario Contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

CON la seguente **VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli: 8
contrari: 4 (Nardi, Bressan, Nadai, De Rosso)
astenuiti: 0

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto in premessa riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta di accordo transattivo, non novativo, da sottoporre alla firma degli Assegnatari, nel testo concordato tra l'avvocato del Comune e gli avvocati degli Assegnatari, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
3. Di demandare al Sindaco, coadiuvato dall'avv. d'Alesio, la sottoscrizione degli accordi transattivi con i singoli Assegnatari, secondo lo schema approvato con la presente deliberazione, dando atto che in sede di perfezionamento e sottoscrizione potranno essere introdotte, se del caso, modifiche non sostanziali;
4. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato acquisto un parere sulla legittimità e convenienza dell'accordo sottoscritto dagli avvocati Antonio d'Alesio e Giuseppe Franco Ferrari, con allegata la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione, sia da un punto di vista delle risorse di bilancio che dei flussi di cassa, parere allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato "B");
5. Di dare atto che sul presente provvedimento il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole, parere che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato "C").

Quindi, stante l'urgenza di darvi attuazione, derivante dai termini contenuti nello schema di accordo

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli: 8
contrari: 4 (Nardi, Bressan, Nadai, De Rosso)
astenuiti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

*** **

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to BONET dott. ALESSANDRO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA

Controversia con gli Assegnatari delle aree ricomprese negli ambiti di P.I.P. denominati Soligo e Col San Martino. Approvazione dello schema di transazione.

1.25.24 Sindaco 1.25.41

Passiamo ora al punto numero 6 "Controversie con gli assegnatari delle aree ricomprese negli ambiti P.I.P. denominati Col San Martino e Soligo. Approvazione schema di transazione". Avvocato se vuole aggiungere lei qualcosa in merito a quanto è già stato detto. Altrimenti.

1.25.42 Avvocato Antonio d'Alesio 1.26.01

Mi richiamo a quanto detto pocanzi ribadisco gli assegnatari corrispondono il 72 per cento dell'ammontare complessivo dovuto dall'Ente agli espropriati e lo fanno in termini utile al Comune per pagare gli espropriati.

1.26.04 Sindaco 1.26.26

Se non ci sono interventi metto in votazione: favorevoli ok, astenuti, contrari. Votiamo anche perché la delibera sia immediatamente eseguibile: favorevoli, astenuti, contrari quattro. Grazie.

*** **

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 08-10-2019, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 08-10-2019 il responsabile dell'Area Amministrativa

f.to rag. Tamara Pederiva